



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Comparto sicurezza**

Regolamento

Art. 1

In data 6 febbraio 2008, è stato costituito con P.C.D. il Comitato delle pari opportunità, poi modificato dal P.C.D del 10 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del DPR n. 395 del 31.07.1995 al fine di realizzare l'effettiva parità nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 2

Il Comitato per le Pari Opportunità, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 395 del 31.07.1995, è composto da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del vigente AQN e da un pari numero di componenti dell'Amministrazione.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

Art. 3

Il Presidente

- rappresenta il Comitato;
- espleta funzioni di coordinamento e impulso del Comitato;
- pianifica e richiede la convocazione del CPO almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne riscontri la necessità;
- determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- riferisce al Capo del Dipartimento in maniera cadenzata sugli sviluppi del lavoro del CPO;
- presenta il piano annuale e triennale esitato dal Comitato;
- tiene i contatti con le Autorità di volta in volta interessate;
- partecipa alle contrattazioni ed alle commissioni esistenti presso l'Amministrazione centrale qualora le stesse abbiano ad oggetto aspetti rilevanti per l'attività del comitato stesso.



Ministero della Giustizia

Art. 4

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività e lo sostituisce in caso di assenza.

Il segretario ed il segretario supplente assicurano ogni necessaria attività di supporto al lavoro del Comitato e di preparazione alle riunioni dello stesso. Gli stessi garantiranno l'apertura, una volta la settimana, secondo un calendario che il Presidente comunicherà mensilmente ai Direttori degli Uffici di appartenenza.

Art. 5

Al fine di assicurare la funzionalità dei lavori del Comitato, il Presidente può chiedere la sostituzione dei componenti di parte pubblica in caso di reiterata assenza senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive. Per i componenti di parte sindacale il Presidente segnala alle rispettive OO.SS. per l'eventuale sostituzione.

Art. 6

Il Comitato adotta, secondo gli obiettivi e le direttive contenute negli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione, nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003, nella L. n. 300 del 20 maggio 1970, nella L. n.53 del 8 marzo 2000, nel D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001, nel D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, nel D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, nel D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella Decisione n.771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 e in conformità a tutta la normativa di settore, ogni iniziativa utile nell'ambito delle proprie competenze in ordine alle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento ed in particolare:

1. formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne e degli uomini del comparto sicurezza;



Ministero della Giustizia

2. promuove e svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure adatte a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori del Corpo di polizia penitenziaria. A tale scopo può avvalersi di rappresentanti e/o esperti dell'Amministrazione o esterni ad essa;
3. cura la diffusione della conoscenza della normativa a tutela della pari opportunità per il tramite di documenti o di iniziative seminariali anche in sede decentrata;
4. esprime pareri e formula proposte per favorire l'effettiva parità uomo donna, con particolare riferimento alle politiche di reclutamento e di gestione del personale;
5. promuove azione positive, attraverso l'adozione di un piano annuale e triennale, per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nelle posizioni di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
6. promuove l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussista un divario fra generi;
7. favorisce politiche di conciliazione tra responsabilità professionale e familiari attraverso azioni che prendano in considerazione le differenti condizioni e situazioni delle donne e degli uomini di polizia penitenziaria all'interno dell'Amministrazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona e contemperando le esigenze dell'organizzazione con quelle dei dipendenti;
8. definisce appropriati moduli formativi sulle politiche delle pari opportunità da proporre ai competenti Uffici perché siano inseriti in tutti i programmi formativi;
9. promuove analisi che mettano in evidenza la ripartizione quantitativa e qualitativa del bilancio rispetto alle tematiche di genere;
10. monitora sull'utilizzo di linguaggi discriminatori in tutti i documenti di lavoro;
11. esprime pareri sul codice di condotta contro le molestie sessuali e propone iniziative dirette a prevenirle;
12. esprime pareri in merito alle situazioni portate all'attenzione del CPO da parte dei singoli dipendenti in ordine problematiche di competenza del comitato stesso;
13. designa i componenti del Comitato da inviare in missione per l'espletamento di incarichi esterni;



Ministero della Giustizia

14. sollecita la nomina di referenti sulla materia, in ogni Provveditorato, con compiti di raccordo con il CPO e di impulso, coordinamento delle iniziative che verrà promosse dal comitato.

Art. 7

Il Comitato si riunisce di regola in Roma presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (stanza 19S). Eventuale convocazione straordinaria può essere richiesta al Presidente da almeno 1/3 dei componenti. Per eccezionali motivi i 2/3 dei componenti possono autonomamente convocare il Comitato.

L'avviso di convocazione è inviato di regola, unitamente all'ordine del giorno, almeno otto (8) giorni prima della riunione a tutti i componenti effettivi nonché, per conoscenza a tutti i componenti supplenti.

Qualora un componente fosse impossibilitato a partecipare alla suddetta riunione è tenuto a comunicarlo tempestivamente, al fine di consentire la sostituzione in tempo utile.

Di ogni seduta viene redatto sintetico verbale a cura della segreteria del Comitato, che verrà inviato a tutti i presenti per via informatica, per le necessarie eventuali integrazioni, per poi procedere all'approvazione nella seduta successiva. I verbali approvati vanno poi inviati a tutti i componenti effettivi e supplenti per opportuna conoscenza.

Art. 8

Le riunioni con funzioni deliberanti sono validamente costituite con la presenza dei 2/3 dei componenti (compreso il Presidente). Ai fini della validità delle determinazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 9

Al fine dello svolgimento di particolari compiti (studi, ricerche, elaborazioni, monitoraggi, *etc.*) il Comitato può articolarsi anche in "sottogruppi" in cui possono essere indifferentemente inseriti componenti effettivi o supplenti.

Il Presidente attribuisce a ciascun *sottogruppo* le relative competenze e fissa la tempistica per la consegna degli elaborati al Comitato.



Ministero della Giustizia

Ciascun *sottogruppo* nomina al suo interno un referente che ne chiede la convocazione, ne coordina l'attività, relazionando sui lavori al Comitato.

Art. 10

Per garantire la funzionalità del Comitato, lo stesso può accedere a tutte le informazioni necessarie, fatti salvi i vincoli di riservatezza, nonché promuovere incontri con i dipendenti e l'Amministrazione.

Il Comitato si avvale delle risorse economiche stanziare per garantire la realizzazione delle iniziative programmate, ordinarie e straordinarie, finalizzate agli obiettivi fissati.

Il Comitato richiede all'Amministrazione gli strumenti ed i mezzi idonei per la realizzazione dei programmi.

Il Comitato valorizza e pubblicizza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto.